



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 31

ORDINANZA

n. 7 del 22-06-2026

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., a tutela della pubblica e privata incolumità, finalizzata ad eliminare i fattori di rischio incendio e caduta accidentale di alberi sulla sede ferroviaria derivanti della vegetazione di proprietà privata in prossimità della linea ferrovia nel territorio del Comune di Monteprandone (AP).

L'anno duemilaventisei addì ventidue del mese di giugno,

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con nota di prot. n. RFI.DOIT.AN.UTVA0011\P\2026\0000553 del 19/05/2026 (Ns. prot. n. 11996 del 19/05/2026), la Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona della Rete Ferroviaria Italiana ha evidenziato la criticità correlata allo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie che, soprattutto nel periodo estivo, rappresenta un potenziale pericolo per l'alta probabilità d'innescio e sviluppo d'incendio e per l'accidentale caduta di alberi sulla sede ferroviaria;
- nella suddetta nota si evidenzia come le piante lasciate crescere ad una distanza non conforme, nonché la mancata creazione di fasce di terreno di larghezza adeguata, tenute prive di vegetazione e sgombre di ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, da parte di proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, creano, specie nella stagione estiva, un'evidente situazione di rischio incendio, che minaccia le condizioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario ed espone la linea ferroviaria al pericolo di propagazione del fuoco;
- a tal riguardo, si rammenta l'adempimento alle prescrizioni stabilite dagli articoli 38, 52, 55, 56 e 63 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e ss.mm.ii., allo scopo di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario, tramite il rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza per piante e/o depositi di materiale combustibile (ramaglie, foglie secche, ecc.) dalla sede ferroviaria, nonché la creazione, da parte dei proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie, di un'apposita "barriera tagliafuoco", per ridurre il rischio di innescio e di propagazione di incendi;
- i proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie sono tenuti al rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile, stabilite dai suddetti articoli del D.P.R. n. 753 del 1980 e ss.mm.ii.;

VISTO che, ai sensi del D.P.R. n. 753 del 1980 e ss.mm.ii., è fatto obbligo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, durante tutto il periodo di "grave pericolosità":

- di tenere sgombri i terreni fino a **metri 20 (venti)** dal confine ferroviario da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie ecc.;

- a circoscrivere il fondo coltivato appena mietuto mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di **metri 5 (cinque)** che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

DATO ATTO che la proprietà dell'area su cui insiste la vegetazione è responsabile in solido di eventuali danni per eventi di qualsiasi natura e che è in capo alla proprietà stessa la manutenzione della vegetazione a tutela della privata e pubblica incolumità;

VISTO che, ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3 e delle Linee guida ministeriali di cui al Decreto 20 dicembre 2001, nell'ambito della Campagna Anti Incendi Boschivi (AIB) Annuale la Regione Marche stabilisce, di norma, che il "**periodo di grave pericolosità di incendio boschivo**" inizi il giorno 01 luglio e si concluda il 15 settembre di ogni anno;

VISTO che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO di provvedere alla notificazione del presente atto mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Monteprandone per giorni n. 30 (trenta) consecutivi, in considerazione che la notificazione personale risulta particolarmente gravosa e difficile, atteso il rilevato numero dei soggetti destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.;

RITENUTO altresì, per le ragioni sopra esposte, necessario adottare il presente provvedimento;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*";

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO quanto disposto dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., a tutela della pubblica e privata incolumità, in applicazione di quanto stabilito dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e ss.mm.ii., ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e durante tutto il periodo di "grave pericolosità" che decorre a partire **dal 01 luglio fino al 15 settembre 2026**:

- di tenere sgombri i terreni fino a **metri 20 (venti)** dal confine ferroviario da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie ecc.;
- a circoscrivere il fondo coltivato appena mietuto mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di **metri 5 (cinque)** che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
- di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi;

AVVERTE

- che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che il controllo della presente Ordinanza avverrà a cura delle Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, e dal personale autorizzato all'accesso alle aree ferroviarie secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 753 del 1980 e ss.mm.ii.;
- che le violazioni a quanto disposto con il presente provvedimento comporteranno l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63, D.P.R.

- 11 luglio 1980, n. 753 e delle disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 1981 e ss.mm.ii., fatti salvi e impregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla notifica dello stesso, o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- affissa all'albo pretorio di questo Comune per n. 30 (trenta) giorni consecutivi;
- pubblicata sulla home page del sito web istituzionale dell'Ente;
- trasmesso all'Ufficio Stampa per dare la massima diffusione al presente atto;
- trasmessa per i controlli di competenza, al Comando di Polizia Locale, alla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona della R.F.I., al Nucleo dei Carabinieri Forestale di San Benedetto del Tronto, Questura di Ascoli Piceno - Commissariato San Benedetto del Tronto e, per opportuna conoscenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e alla Prefettura di Ascoli Piceno.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Sergio Loggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 22-06-2026 al 22-07-2026.

Li 22-06-2026

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Immacolata Casulli